

Pubblicato il 10/04/2024

N. 01342/2024 REG.PROV.CAU.  
N. 02526/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2526 del 2024, proposto da Giuseppe Zavettieri, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Luciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti*

Tutti i Soggetti Ammessi al Concorso Indetto con il Decreto Dipartimentale M.I.M. 18.12.2023, n. 2788 Qui Impugnato;

*per l'annullamento*

PREVIA MISURA CAUTELARE

- del Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione e Merito n. 2788 del 18/12/2023 “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali” nella parte

in cui, tra i requisiti generali di ammissione all'art. 2 richiede un quinquennio di servizio reso “nelle istituzioni scolastiche ed educative statali”, con ciò impedendo la partecipazione al bando di coloro i quali hanno prestato il servizio di insegnamento non di ruolo presso le scuole paritarie, istituite ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), emesso in attuazione dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 ottobre 2022, n. 194 recante “Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

- della nota dell'USR Lombardia Registro Ufficiale n. 1678 del 12/01/2024 con la quale, in riferimento alla richiesta di partecipazione inviata dal ricorrente in data 10/01/2024, richiama “i requisiti di partecipazione al concorso previsti dall'art. 2 del bando e le disposizioni in tema di modalità di invio della domanda previste dall'art. 4 del suddetto bando”;

- di ogni ulteriore atto, presupposto o conseguenziale al suindicato provvedimento, anche se non conosciuto dal ricorrente che nell'eventualità fa espressa riserva di motivi aggiunti.

#### E PER LA CONDANNA

delle Amministrazioni intimato, previo riconoscimento del servizio di insegnamento non di ruolo prestato presso le scuole paritarie, all'adozione del relativo provvedimento di ammissione del ricorrente tra i partecipanti al concorso indetto con il Decreto M.I.M. 18.12.2023, n. 2788 consentendogli, previa idonea misura cautelare, di partecipare alle previste prove concorsuali, in misura dell'istanza di partecipazione al concorso per dirigente scolastico inviata dal ricorrente, tramite PEC, all' Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in data 10/01/2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, quanto all'istanza cautelare, che, secondo la deliberazione propria della presente fase, il requisito indicato dal legislatore per delimitare la platea dei potenziali partecipanti al concorso di interesse non appaia prima facie né irragionevole, né illogico, avuto riguardo alla diversità delle modalità di accesso e di selezione, oltre che parzialmente delle funzioni e delle responsabilità, dei docenti delle scuole paritarie rispetto a quelli delle scuole statali, positivamente riconosciuta nella normativa rilevante;

Ritenuto, quanto al periculum, che la scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione alla prova di accesso, ovvero lo svolgimento della stessa, nell'ambito della procedura oggetto del giudizio non integri gli estremi della irreparabilità del pregiudizio, anche tenuto conto della fase iniziale in cui si trova la procedura di interesse (cfr. Cons. St., VII, decreto n. 43/2024);

Ritenuto, pertanto, di dover rigettare l'istanza cautelare;

Ritenuto comunque:

- di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, che dovrà essere effettuata dal ricorrente mediante notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019, a pena di improcedibilità del

ricorso, sia quanto alla tempestività della notifica sia quanto alla tempestività del deposito;

- di dover ordinare all'amministrazione il deposito di una esauriente relazione sui fatti di causa e sui motivi di diritto di cui al ricorso, anche ex art. 64 c.p.a. e ai fini delle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge la domanda cautelare.

Dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

Francesca Dello Sbarba, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Caputi**

**IL PRESIDENTE**  
**Emiliano Raganella**

**IL SEGRETARIO**